

Busiello Tommaso
Via Duchessa D'Aosta, 29
80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Dipartimento per la Salute e le Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
U.O.D. Valutazioni Ambientali - Autorità Ambientale
c.a. dr. Brancaccio Simona
Via De Gasperi, 28- 80133 Napoli
dg05.uod07@pec.regione.campania.it

Regione Campania – DG Ambiente Ecosistema 50 06 00
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni Ambientali
c.a. Dottore Michele Palmieri
Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli
dg.05@pec.regione.campania.it

**Oggetto: Osservazioni su impianto di compostaggio in Pomigliano d'Arco, di cui all'avviso
pubblicato sul BURC n. 66 del 4 Settembre 2017**

Premesso che:

- sul numero del Burc in oggetto è stata pubblicato l'avviso, corredato di specifica documentazione, relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 152/2006, per l'intervento di realizzazione impianto di compostaggio del Comune di Pomigliano d'Arco, in località SP Pomigliano-Acerra;
- il comma 4 dell'art. 19 del d. lgs. 152/2006 prevede la possibilità per chiunque abbia interesse di presentare le proprie osservazioni all'autorità competente.
- lo scrivente firmatario della presente, sottopone le seguenti interpellanze ed osservazioni al progetto in oggetto;

Considerato che:

- il sito, individuato dal comune di Pomigliano d'Arco per ospitare l'impianto di compostaggio, è posizionato sulla strada Provinciale Pomigliano-Acerra ed è rintracciabile nei lotti, i cui riferimenti catastali sono foglio 3, particelle 110, 111, 708, 4125, 4127, 1396, 1397, 4133, 4131, 4129.
- in allegato alla propria manifestazione d'interesse, il comune inviava anche una scheda informativa fornendo informazioni e dati circa il sito e l'impiantistica scelta.
- successivamente alla manifestazione d'interesse, veniva effettuato un sopralluogo del sito, del quale non risulta essere redatto nessun verbale perché, come affermato nella nota della Struttura di Missione del 19/01/2017, esso era di carattere meramente ricognitivo e che, allo

stato attuale risultano essere in corso le istruttorie tecnico/amministrative di verifiche a protezione del territorio.

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito le considerazioni in merito a quanto dichiarato in progetto, poiché esse paiono necessarie alla compiuta espressione del parere di idoneità o non idoneità del sito comunale individuato.

Osservazione n 1

Ai fini del rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti, l'art. 269 c. 3 del D. Lgs. 152/2006 prevede che "Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265", il quale, ultimo, all'art. 218 recita "I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno".

Ciò significa che nella valutazione dell'impianto, è necessario considerare la sommatoria delle emissioni di tutte le altre attività economiche autorizzate nel comune, e non solo quelle dell'impianto in esame. Vanno inoltre contemporaneamente valutati i regolamenti comunali che, di norma, impediscono in ogni caso che venga provocato nocumento o molestia alla cittadinanza.

Osservazione n. 2

L'impianto proposto, essendo un impianto di trattamento di rifiuti, è una industria insalubre ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che assegna al Sindaco il potere di controllo in materia.

Di luminosa chiarezza è la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n° 766 del 15/02/2001, sul potere di controllo e repressivo del Sindaco in materia di industrie insalubri; nell'argomentare sulle prerogative/doveri dei sindaci derivanti dall'applicazione puntuale degli artt. 216 e 217 del RD 1265/34, il Consiglio di Stato precisa che "[OMISSIS] nell'ambito di tale attività il Sindaco opera per il corretto esercizio dei poteri attribuitigli con l'ausilio della locale Unità Sanitaria, il cui parere ha natura consultiva e endoprocedimentale e tuttavia, data la sua natura di carattere tecnico-sanitario, sollecita la promozione di tutti gli interventi tesi a tutelare la salute pubblica. [OMISSIS]"

Questa Sezione (Cons. Stato Sez. V 5 febbraio 1985, n. 67) ha già avuto modo di rimarcare che il Sindaco è titolare di un'ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate "insalubri", ed inserite nella prima e nella seconda delle categorie previste dall'art. 216 del richiamato testo unico delle leggi sanitarie, e l'esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all'attivazione dell'impianto industriale. Inoltre, può estrinsecarsi con l'adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto, in particolare, delle esalazioni, scoli e rifiuti, [OMISSIS] e ciò per temperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva."

Pertanto si richiede la presenza del Sindaco alle sedute procedimentali, atteso che la responsabilità penale è personale, senza possibilità di delega, e di verbalizzare compiutamente il parere che sarà reso dalla ASL ai fini delle eventuali azioni giurisdizionali, sia penali che civili per il risarcimento dei danni patiti e patendi.

Osservazione n. 3

Non è stata condotta alcuna analisi del rischio potenziale, e non si è tenuto conto della presenza, nei dintorni dell'insediamento proposto, di 529 abitanti, di cui 35 di età inferiore ai 5 anni e 57 ultra sessantacinquenni, oltre alla presenza dei dipendenti degli insediamenti industriali posti a meno di 20 metri dalla linea di confine proposta.

Osservazione n. 4

E' necessaria l'adozione del procedimento di VIA in quanto è necessario considerare l'Opzione zero ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 152/2006, che esige di valutare e considerare tutte le opzioni alternative alla realizzazione dell'impianto proposto, compresa la eventuale non realizzazione, al fine di evitare sacrifici ambientali superiori a quelli necessari per soddisfare l'interesse sotteso all'iniziativa.

Ulteriore aspetto che è necessario valutare è la possibilità che, pur mantenendo inalterato il numero di biotunnel proposti (5), ognuno di essi venga dislocato in un punto diverso del territorio da servire, in maniera da minimizzare gli impatti a costi invariati

Osservazione n. 5

Le linee guida dell'ISPRA per la redazione degli studi di impatto ambientale affermano come necessarie le valutazioni dei seguenti punti:

- 1) Esame degli aspetti ambientali dell'area tramite studi di base;
- 2) Identificazione dei processi modificatori dell'ambiente rilevanti e già in essere, sia naturali che antropici;
- 3) Considerazione di tutte le possibili interazioni fra il tipo di progetto proposto e le condizioni ambientali, territoriali e socio-economiche attuali e previste;
- 4) Previsione dei possibili effetti significativi delle suddette interazioni, sia benefici che negativi;
- 5) Per quanto possibile quantificazione e confronto dei suddetti effetti, inclusa l'opzione zero (stato di qualità dell'ambiente in assenza dell'intervento proposto);
- 6) Introduzione di modifiche al progetto per limitare o eliminare gli aspetti negativi e valorizzare quelli positivi;
- 7) Instaurazione di un efficace ed oggettivo processo di informazione verso il pubblico e gli altri attori coinvolti.

Alla luce dei punti sopra esaminati, tutti i punti elencati risultano esaminati in maniera carente e insufficiente nello studio di prefattibilità ambientale presentato dal proponente, rendendo il documento stesso inidoneo alla corretta valutazione.

Osservazione n. 6

Nello studio di prefattibilità ambientale si utilizzano come sinonimi il termine FORSU ed il codice CER 20.01.08.

L'errore è madornale ed inficia l'intero progetto e la relativa contabilità.

Il codice CER 20.01.08 indica "Rifiuti biodegradabili di cucine e mense", e dunque la sola frazione organica proveniente dalle fruizioni alimentari umane.

Il termine FORSU invece indica la Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano, proveniente dalla raccolta stradale oppure dalla raccolta differenziata, senza un grado di controllo della qualità di tale materiale.

E' di solare evidenza che, al fine di non introdurre contaminazioni nella filiera della produzione

agricola, solo il codice CER 200108 è utilizzabile nella produzione di Compost.
Pertanto lo Studio di prefattibilità ambientale presentato è da considerarsi irricevibile per assoluto
falsamento ed errore dei presupposti del progetto medesimo, ed il procedimento va archiviato.

Distinti saluti

Pomigliano d'Arco, li 17/11/2017.

firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Romano Quilès". The signature is written in a cursive, flowing style with some capital letters.